



# COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

Prot. 9505 Del 26.07.2024

## BANDO PUBBLICO

per la formazione della graduatoria generale valevole ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si rendano disponibili nel territorio del Comune di Oliena, e della mappatura del fabbisogno territoriale propedeutica all'edificazione di alloggi ex novo nel Comune di Oliena.



# COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

## IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Vista** la L.R. n. 13/89 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di E.R.P., con le modifiche di cui alla L.R. 28.05.1990 n. 14 e alla L.R. 5 luglio 2000 n. 7;

**Vista** la Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii. sulla disciplina delle locazioni ed il rilascio degli immobili ad uso abitativo;

**Preso atto** delle previsioni di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80 il quale recita: "I soggetti che occupano abusivamente alloggi di E.R.P. non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i 5 anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva";

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 4/166 del 15.02.2024 avente ad oggetto "Incremento dei limiti di reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L.R. 6 aprile 1989, n. 13, art. 2, c. 1, lett.f", approvata in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 14/88 del 22/05/2024 in data 30.03.2023;

**Richiamata** la delibera G.C. n. 42 del 21/05/2024 recante "*Adozione del Piano Integrato Di Attività E Organizzazione (PIAO) - ART. 6, D.L. N. 80/2021 2024/2026*" con la quale è stato assegnato al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona l'obiettivo "Ricognizione bisogni di alloggi di edilizia residenziale pubblica al fine dell'assegnazione di eventuali alloggi che si rendessero disponibili e dell'ottenimento dalla regione Sardegna dei finanziamenti necessari alla costruzione di nuovi alloggi."

**Richiamata** la deliberazione della G. C. n. 55 del 19.06.2024 avente ad oggetto "*L.R. 06.04.1989, n. 13 e ss.mm.ii. Atto di indirizzo per la formazione della graduatoria generale valevole ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ubicati nel territorio del comune di Oliena e la mappatura del fabbisogno territoriale che sia propedeutica all'edificazione di alloggi ex novo nel Comune di Oliena.*"

**In esecuzione** della propria determinazione n. 456 del 16.06.2024

## RENDE NOTO

che è indetto ai sensi degli artt.li 4 e 6 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13 e ss.mm.ii., il Bando pubblico valevole per la formazione di una graduatoria generale e di sub graduatorie finalizzate:

- all'assegnazione di eventuali alloggi esistenti nel Comune di **Oliena** che si rendano disponibili a seguito di rinuncia e/o altri motivi da parte degli attuali assegnatari;



# COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

- ad una mappatura del fabbisogno territoriale che sia propedeutica all'edificazione di alloggi ex novo nel Comune di Oliena.

La graduatoria generale e le sub-graduatorie formulate ai sensi del presente bando sostituiranno la graduatoria precedentemente adottata.

Tutti coloro che sono presenti nella graduatoria precedentemente adottata e che conservano l'aspirazione ad ottenere in assegnazione un alloggio E.R.P., dovranno presentare una nuova domanda;

Sarà possibile presentare le domande dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed entro il termine perentorio di **60 giorni da tale pubblicazione**, attraverso la compilazione del modello predisposto dal Comune e dei relativi allegati da inoltrare secondo le indicazioni di cui all'art. 8 del presente bando. Non sono ammesse altre forme di invio.

Gli aspiranti assegnatari dovranno presentare domanda esclusivamente a proprio nome. Le istanze presentate per conto di terzi saranno rigettate;

## **Art. 1 – FINALITA'**

Il presente bando disciplina, a norma dell'art. 4 della Legge Regionale n. 13/1989, la formazione della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di A.R.E.A., ovvero del Comune di Oliena, che siano o che si rendano disponibili nell'ambito territoriale del comune di Oliena.

La graduatoria formata in forza del presente bando sostituirà la graduatoria precedentemente formulata avente stessa finalità e non terrà conto di domande o documentazione inviate con modalità difformi da quelle stabilite nel presente bando e/o inviate in data antecedente e/o successiva all'indizione dello stesso.

## **Art. 2. - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO**

Al presente Bando possono partecipare tutti coloro che aspirano all'assegnazione di un alloggio ERP in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 13/89 per i quali ricorre l'obbligo di presentare, a pena di decadenza, entro i termini del presente bando di concorso, la relativa domanda.

I requisiti per la partecipazione al Bando di concorso sono i seguenti:

- a) **Cittadinanza Italiana o di uno Stato dell'Unione Europea**; il diritto si estende ai **cittadini stranieri extraeuropei** che siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno



# COMUNE DI OLIENA



## Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

di cui all'art. 40 del D.lgs. n. 286/1998 e risiedono nel Comune di Oliena da almeno 5 anni. I cittadini extra europei concorrono all'assegnazione degli alloggi in condizioni di parità con i cittadini europei, ma otterranno l'assegnazione degli alloggi se in posizione utile di graduatoria, solo ed esclusivamente fino al raggiungimento del limite del 10% degli alloggi disponibili.

**b) Residenza anagrafica o attività lavorativa** esclusiva o principale nel Comune di Oliena salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati (così come intesi ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991 n. 7 art. 2 lett. a) - (**Vedasi Nota 1**), per i quali è ammessa la partecipazione così come previsto dall'art. 2 c. 1 lett. b) della L.R. n. 13/89.

**Nota 1):** Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991 n. 7 art. 2, sono considerati Sardi emigrati:

- coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- i figli di cittadini di origine Sarda che conservino la nazionalità italiana;

Per attività lavorativa principale si intende l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale. (Allegare documentazione atta a dimostrare l'attività lavorativa prestata nel territorio comunale);

**c) Non titolarità di diritti** di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale di assegnazione.

È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) L.R. 13/89 e dell'art. 13 della Legge 392/1978 con l'applicazione dei seguenti parametri:

1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale: (superficie utile convenzionale complessiva (superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio) non inferiore a:

- 45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone;
- 60 mq per 3 - 4 persone;
- 75 mq per 5 persone;
- 95 mq per 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di 1 vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo familiare composto da una persona;

**d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c)**, su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo annuo, determinato ai



# COMUNE DI OLIENA



## Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

sensi della L. n. 392/78, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale di assegnazione, ovvero nel Comune di OLIENA.

e) **Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà** immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) **Reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare (vedasi Nota 2)** - di cui all'art. 2 comma 1, lett. f) della L.R. 13/89

- non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della L. n. 457/78 e ss.mm.ii., pari a **16.828,00** così come determinato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 4/166 del 16.02.2024 avente ad oggetto "Incremento dei limiti di reddito ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L.R. 6 aprile 1989, n. 13, art. 2, comma 1, lettera f).", approvata in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 14/88 in data 22.05.2024, salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando.

Per reddito complessivo di riferimento si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, come risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Il reddito complessivo deve essere diminuito di un importo pari a €. 516,46 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%;

g) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato in locazione semplice;

h) non aver detenuto abusivamente alloggio di edilizia residenziale pubblica, la cui occupazione è stata accertata nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente bando. (vedi nota n. 2).

i) I sopradetti requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e) g) h) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 13/1989 per quanto riguarda quello relativo al reddito.

j) Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente Articolo; tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda.



# COMUNE DI OLIENA



## Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

### **Art. 3 - Definizione di nucleo familiare.**

Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi, dai figli legittimi e naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi anagraficamente.

Fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi anagraficamente, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Le unioni civili e le convivenze, a norma della L. 76/2016, accedono all'E.R.P. in condizioni di parità con le coppie legate da vincolo di matrimonio.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale; tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni alla data del bando di concorso.

Ai fini dell'accesso all'E.R.P. il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. È concessa facoltà alla famiglia affidataria di inserire nella domanda di assegnazione alloggio E.R.P. il minore in affidamento residenziale temporaneo ai sensi dell'art. 2, della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni. In caso di affidamento temporaneo diurno tale facoltà è riconosciuta al genitore naturale.

Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare nella domanda tale condizione. In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone, non legate da vincoli di affinità e parentela, che prestano assistenza, con regolare contratto. Tali persone non si considerano facenti parte del nucleo familiare richiedente ai fini della quantificazione del reddito e dell'attribuzione del punteggio. Si tiene tuttavia conto della necessaria presenza delle stesse ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio da assegnare. È fatta comunque salva la verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di lavoro.

### **Art. 4 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.**

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi E.R.P. è formata sulla base dei punteggi attribuiti in funzione delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, secondo o le seguenti tabelle:



# COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

## A) CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo 8 punti)

A1	Reddito imponibile relativo all'anno 2022, pro capite, determinato secondo le modalità di cui all'art. 21 L. 457/19785, non superiore a € 1.830,00 <sup>1</sup>	Punti 2
A1 - bis	Reddito imponibile relativo all'anno 2022, pro capite, determinato secondo le modalità di cui all'art. 21 L. 457/1978, non superiore a € 3.050,00 <sup>2</sup> ;	Punti 1
A2	Nucleo familiare composto da cinque unità e oltre;	Punti 1
A3	Richiedente che abbia superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che viva solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico;	Punti 1
A4	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui formazione è prevista entro un anno. Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;	Punti 1
A5	Presenza di persone con disabilità di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3; <sup>3</sup> (es. invalidità con percentuale ≤ 74%)	Punti 2
A6	Presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, certificate da parte delle autorità competenti, affette da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. <sup>4</sup> (es. invalidità con percentuale ≥ 75%)  <i>Punteggio non cumulabile con quello di cui al punto A5</i>	Punti 3

### Nota 2)

<sup>1</sup> L' art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 28.03.2014, n.47, convertito con modificazioni dalla L. n.80 del 2014 dispone: "1-bis I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva",

<sup>1</sup> Importo aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n.14/88 del 22/5/2024.

<sup>2</sup> Importo aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n.14/88 del 22/5/2024.

<sup>3</sup> È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito.

<sup>4</sup> Nella presente fattispecie rientrano i minori cui non sia riconosciuta una graduazione percentuale dell'invalidità o una riduzione della capacità lavorativa, la cui disabilità sia classificata come segue:

- Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
- Minore invalido totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita;
- Minore invalido totale con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito.



# COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

A7	Nucleo familiare che rientri in Italia per stabilirvi la residenza (emigrati, profughi) o che sia rientrato da non più di dodici mesi alla data di pubblicazione del bando. <i>Punteggio non cumulabile con quello di cui ai punti A3 e A4</i>	Punti 2
A8	Famiglie Monoparentali: quando il minore sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori; quando l'altro genitore è deceduto o è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale o è stato adottato in attuazione dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità di uno dei genitori in termini di rapporti affettivi ed economici.	Punti 2

## B) CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 10 punti)

B1	Situazione di grave disagio abitativo, accertata da parte dell'autorità competente, come da documentazione allegata, esistente da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando, dovuta a:	
B1.1	Abitazione, da almeno due anni, in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari) ovvero in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica <sup>5</sup> . Se la sistemazione precaria deriva da forzato abbandono di alloggio a seguito di calamità pubblica o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento di sfratto esecutivo non intimato a titolo di inadempimento contrattuale, si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale. <sup>6</sup>	Punti 4
B1.2	Coabitazione, da almeno due anni, nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità. La coabitazione deve risultare dalla situazione anagrafica.	Punti 2
B1.3	Abitazione, da almeno due anni, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi. <sup>7</sup> <i>Punteggio non cumulabile con quello di cui al punto B1.1</i>	Punti 2

<sup>5</sup> È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito

<sup>6</sup> È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito

<sup>7</sup> È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito





# COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

B2	Situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del bando <sup>8</sup> relativa all'immobile presso il quale risiede il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e del quale allega planimetria catastale	
B2.1	Abitazione in alloggio sovraffollato <sup>9</sup> da due persone a vano utile (se presenti due persone, oltre la prima, per ogni vano utile)	Punti 2
B2.2	Abitazione in alloggio sovraffollato <sup>10</sup> da tre persone a vano utile (se presenti tre persone, oltre la prima, per ogni vano utile)	Punti 3
B2.3	Abitazione in alloggio sovraffollato <sup>11</sup> da quattro persone a vano utile (se presenti quattro persone, oltre la prima, per ogni vano utile)	Punti 4

Il punteggio di cui al punto B2 è calcolato tenendo conto del numero di vani ( $x$ ) esclusi cucina e servizi e del numero di persone ( $y$ ) che compongono il nucleo familiare, sottraendo al risultato 1 (in quanto una persona per vano non è da considerare in sovraffollamento), con eventuale arrotondamento all'unità successiva, secondo la seguente equazione:

$x$  persone /  $y$  vani =  $z - 1 = n$  persone in sovraffollamento per vano utile presenti nell'immobile ove risiede il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e per il quale si allega planimetria catastale<sup>12</sup>.

Sono considerati vani utili quelli aventi destinazione principale (camera, stanza, salone e simili) nell'uso ordinario della unità immobiliare, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 1° dicembre 1949, n. 1142 - Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Sono esclusi dal computo dei vani utili la cucina e i vani accessori ovvero quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali o che ne integrano la funzione (bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio, soffitte, cantine ecc.).

<sup>8</sup> È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito

<sup>9</sup> Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario allegare copia della planimetria dell'immobile abitato dal quale si evinca la situazione di sovraffollamento.

<sup>10</sup> Vedi precedente nota 16.

<sup>11</sup> Vedi precedente nota 16

<sup>12</sup> Relativamente all'equazione  $x - y = z - 1 = n$  si riportano di seguito alcuni esempi:

1 persona / 1 vano =  $1 - 1 = 0$  non vi è sovraffollamento = punti 0

2 persone / 1 vano =  $2 - 1 = 1$  il vano è sovraffollato da 1 persona = punti 0

3 persone / 1 vano =  $3 - 1 = 2$  il vano è sovraffollato da 2 persone = punti 2

4 persone / 1 vano =  $4 - 1 = 3$  il vano è sovraffollato da 3 persone = punti 3

5 persone / 1 vano =  $5 - 1 = 4$  il vano è sovraffollato da 4 persone = punti 4

2 persone / 2 vani =  $1 - 1 = 0$  non vi è sovraffollamento = punti 0

3 persone / 2 vani =  $1,5$  (arrotondato a 2) -  $1 = 1$  il vano è sovraffollato da 1 persona = punti 0

4 persone / 2 vani =  $2 - 1 = 1$  il vano è sovraffollato da 1 persona = punti 0

5 persone / 2 vani =  $2,5$  (arrotondato a 3) -  $1 = 2$  il vano è sovraffollato da 2 persone = punti 2

6 persone / 2 vani =  $3 - 1 = 2$  il vano è sovraffollato da 2 persone = punti 2

7 persone / 2 vani =  $3,5$  (arrotondato a 4) -  $1 = 3$  il vano è sovraffollato da 3 persone = punti 3

8 persone / 2 vani =  $4 - 1 = 3$  il vano è sovraffollato da 3 persone = punti 3

9 persone / 2 vani =  $4,5$  (arrotondato a 5) -  $1 = 4$  il vano è sovraffollato da 4 persone = punti 4

3 persone / 3 vani =  $1$  non vi è sovraffollamento = punti 1

4 persone / 3 vani =  $1,3$  arrotondato a 2 -  $1 = 1$  il vano è sovraffollato da 1 persona = punti 0



# COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

Il nucleo familiare è definito all'articolo 3 del presente Bando.

B3	Ulteriore condizione oggettiva	
	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: · provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, · verbale di conciliazione giudiziaria, · ordinanza di sgombero, · provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisce di alloggio di servizio. <sup>13</sup> <i>Punteggio non cumulabile con quello di cui ai punti B1 e B2.</i>	Punti 4

## Art. 5 – SUB-GRADUATORIE

Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, vengono stralciate le seguenti sub-graduatorie:

- anziani – soggetti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- giovani coppie/famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, purché i componenti della famiglia richiedente vivano in coabitazione, occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- disabili - soggetti nel cui nucleo familiare sono presenti uno o più componenti con disabilità di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente delle capacità lavorative maggiore o uguale ad 1/3.

## **Art. 6 – QUOTE DI ALLOGGI RISERVATE ALLE SUB-GRADUATORIE**

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- a) agli anziani e alle giovani coppie (lett. a e b) vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a 45 mq., da ripartirsi tra tali categorie in percentuale alle relative domande, garantendo comunque agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati e/o resisi disponibili;
- b) ai richiedenti nel cui nucleo siano presenti soggetti con disabilità permanenti vengono

<sup>13</sup> È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito.



# COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra, nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche.

I soggetti collocati nelle sub-graduatorie di cui trattasi nel presente articolo restano inseriti anche nella graduatoria generale.

## **Art. 7 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

Il presente Bando, finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di eventuali alloggi esistenti nel Comune di Oliena che si rendano disponibili a seguito di rinuncia e/o altri motivi da parte degli attuali assegnatari e ad una mappatura del fabbisogno territoriale che sia propedeutica all'edificazione di alloggi ex novo nel Comune di Oliena sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e affisso per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Oliena e nel sito istituzionale [www.comune.oliena.nu.it](http://www.comune.oliena.nu.it). La relativa modulistica potrà essere scaricata dal sito istituzionale del Comune di Oliena oppure ritirata presso l'ingresso del Comune.

## **Art. 8- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune (Modello allegato 1), e devono essere obbligatoriamente **munte di marche da bollo dell'importo di € 16,00.**

Il modulo dovrà essere debitamente compilato e **firmato dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni** che, **pena l'inammissibilità della domanda**, dovranno allegare la fotocopia del **documento di identità** in corso di validità di ogni componente del nucleo ed esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.lgs. n. 163/2003 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. n. 101/2018, che saranno utilizzati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria. Il richiedente deve **obbligatoriamente indicare** nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale e quello di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nonché l'esatto recapito presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni relative al concorso.

La domanda dovrà essere indirizzata al "Sindaco del Comune di Oliena, Corso Vittorio Emanuele n. 4– 08025 Oliena (NU)". e trasmessa con le seguenti modalità:

- **Spedita a mezzo del servizio postale** a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale di spedizione. Sulla busta chiusa e sigillata dovrà essere riportata la dicitura "*Domanda di partecipazione al bando pubblico per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*".
- **Consegnata a mano** (comunque in busta chiusa e sigillata riportando all'esterno la dicitura "*Domanda di partecipazione al bando pubblico per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*".) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Oliena nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.



# COMUNE DI OLIENA



## Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

- **Trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)** all'indirizzo [protocollo@comune.olienu.it](mailto:protocollo@comune.olienu.it) indicando nell'oggetto la dicitura "*Domanda di partecipazione al bando pubblico per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*".

### **Nel caso di trasmissione via PEC la domanda sarà valida:**

- a) se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b) ovvero, mediante scansione dell'originale del modulo di domanda, debitamente sottoscritto dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare maggiorenni, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda. Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile.

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle istanze dovuta ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

Le domande corredate di tutti i documenti necessari **devono essere presentate** entro il termine perentorio di **60 giorni** decorrenti dalla data in cui il presente bando sarà pubblicato in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS);

Si precisa, inoltre, che le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. Tutte le domande presentate prima di tale termine saranno considerate nulle.

### **Art. 9- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:**

La domanda (**Modulo allegato 1**) dovrà essere compilata in ogni sua parte e alla stessa dovrà essere allegata la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo (**a pena di nullità della domanda**) ed ulteriore documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione che non possono essere autocertificati.

Per i richiedenti con **requisiti specifici e/o aggiuntivi**, oltre alla documentazione richiesta per la generalità dei richiedenti, il possesso di tali requisiti deve essere comprovato con apposita dichiarazione in autocertificazione o allegando adeguata documentazione secondo le indicazioni di seguito riportate:

a) Per i **cittadini extra comunitari**:

- copia conforme di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6 D.lgs. n. 286/1998,



# COMUNE DI OLIENA



## Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

così come modificato dal D. L. n. 113/2018) e documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo

**b) Per gli emigrati:**

- copia conforme del certificato dell'autorità consolare e certificato storico di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di stato di emigrato (**Modulo allegato 4**)

**c) Per i profughi:**

- copia conforme del certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo

**d) Per le persone con disabilità di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti,**

- copia del certificato attestante l'invalidità rilasciato dalla competente Autorità sanitaria con indicazione della percentuale di diminuzione permanente della capacità lavorativa; Nel caso di minori cui non sia riconosciuta una graduazione percentuale dell'invalidità o una riduzione della capacità lavorativa, la cui disabilità sia classificata come segue:

- Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;

- Minore invalido totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita;

- Minore invalido totale con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;

**è necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito.**

**e) Per le famiglie di nuova formazione/giovani coppie:**

- costituitesi entro due anni dalla data di presentazione della domanda: autocertificazione sul matrimonio, unione civile o convivenza di fatto. (Modulo allegato 3);

- previsione di costituzione entro un anno dalla data della domanda: autocertificazione della volontà di costituire un nuovo nucleo familiare entro n. 1 anno (Modulo allegato 2);

In entrambi i casi di cui al presente punto e), dovrà essere presentata idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente non viva in coabitazione con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata.



# COMUNE DI OLIENA



## Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, il relativo punteggio assegnato sarà revocato con successivo riesame della domanda e verifica del persistere dei requisiti di ammissione e/o rettifica del punteggio assegnato.

### f) **condizioni dell'alloggio sotto l'aspetto igienico-sanitario:**

- certificato della ASL in originale o copia conforme, contenente la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali;
- provvedimento dell'autorità competente attestante che trattasi di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica;

### g) **sfratto (non autocertificabile):**

- copia del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando.

### h) **rilascio dell'alloggio:**

- copia dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando, o del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio alloggio di servizio.

### i) **separazione:**

- copia della sentenza omologata di separazione.

### **l) ALTRO:**

- ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, comporterà il non riconoscimento del requisito e/o la non attribuzione del punteggio relativo.

## **Art. 10 – ISTRUTTORIA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Le graduatorie generali di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive (relative ai richiedenti ed ai nuclei familiari) ed oggettive (relativi all'abitazione), con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo. Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate particolari sub- graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.



# COMUNE DI OLIENA



## Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero del nominativo degli esclusi, sarà pubblicata per 30 gg. consecutivi nell'Albo Pretorio on line del Comune di Oliena.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo della graduatoria provvisoria, i concorrenti potranno presentare ricorso in opposizione alla graduatoria medesima.

Il ricorso presentato o pervenuto oltre il suddetto termine di 30 giorni, sarà dichiarato inammissibile.

All'opposizione, gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti ed i certificati che sarebbero dovuti essere allegati alla domanda e trasmessi nei termini previsti dal bando di concorso.

In caso di incompletezza o di dubbia attendibilità dei dati relativi al possesso, da parte del concorrente, dei prescritti requisiti, il Comune di Oliena si riserva la facoltà di disporre accertamenti per la verifica dei dati stessi. Nelle more dell'acquisizione di tali elementi conoscitivi, la collocazione in graduatoria dei concorrenti viene disposta con riserva.

Esaurito l'esame delle opposizioni verrà formulata la graduatoria definitiva. Tra i concorrenti che abbiano conseguito il medesimo punteggio verrà quindi eseguito il sorteggio. La data dei sorteggi sarà comunicata agli interessati, che hanno diritto ad assistervi, con almeno 10 giorni di anticipo.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo, e resterà valida fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria. Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è sempre ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna nelle forme e nei termini di cui al D. Lgs. 104/2010.

La graduatoria formulata a seguito della conclusione del procedimento pubblico di raccolta delle domande sarà utilizzata per l'assegnazione di qualunque tipologia di alloggio popolare libero, e/o che nel corso del tempo si renderà disponibile, di proprietà dell'AREA o del Comune.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata con le modalità previste dalle vigenti normative in materia.

### **ART. 11- ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.**

Gli alloggi che si renderanno disponibili saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dall'articolo 2 della legge regionale n°13/1989 e dalla disciplina nazionale in materia di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione<sup>14</sup>.Preliminarmente all'assegnazione degli alloggi il Comune procederà all'accertamento

<sup>14</sup> Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 - Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.



# COMUNE DI OLIENA



## Provincia di Nuoro

Allegato alla determinazione n° 456 del 16/06//2024

della sussistenza di tutti i requisiti di accesso all'E.R.P., nonché alla ricognizione dei componenti il nucleo familiare.

**Tali requisiti devono sussistere alla data di pubblicazione del bando e alla data di verifica per l'assegnazione.**

### **Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Si comunica che il Responsabile del procedimento per il Comune di Oliena è l'istruttore Amministrativo, sig.ra Maria Francesca Congiu.

Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure avesse la necessità di chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi ai seguenti operatori:

- sig. Maria Francesca Congiu, Istruttore Amm.vo e responsabile del procedimento, tel. 0784280216, posta elettronica [congiu.maria@comune.olienu.it](mailto:congiu.maria@comune.olienu.it)
- Dott.ssa Ilaria Curreli, Assistente Sociale, tel. 0784 280225, posta elettronica [servizisocialioliena@gmail.com](mailto:servizisocialioliena@gmail.com)
- Dott.ssa Giannella Chisu, Assistente Sociale, tel. 0784 280220, posta elettronica [servizisocialioliena@gmail.com](mailto:servizisocialioliena@gmail.com)

nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

### **Art. 13- CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è stabilito dalla L.R. 06.04.1989 n. 13 come modificata dalla L.R. 28.04.1990 n. 14 e dalla L.R. 5 luglio 2000 n. 7, e ss.mm.ii.

### **Art. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 163/2003, come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679, art. 13, e dal D. Lgs. n. 101/2018 si informano gli interessati che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi E.R.P.

L'informativa completa è contenuta nel modello di domanda.

### **Art. 15 - NORMA FINALE.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rimanda alla L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii. ed alla normativa vigente in materia.

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Natalina Catte